

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Generale: 645/2003

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente, relatore

MAURO PEDRON Giudice

STEFANO TENCA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella udienza camerale del 18 Gennaio 2005

Visto il ricorso 645/2003 proposto da:

*xxx*

rappresentato e difeso da:

*FURLAN ANTONIO*

con domicilio eletto in BRESCIA

*V.LE STAZIONE, 33*

*presso*

*FURLAN ANTONIO*

contro

*QUESTORE DI BRESCIA*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO*

*con domicilio ope legis in BRESCIA*

VIA S. CATERINA, 6

*presso la sua sede*

per l'annullamento del decreto del Questore del 5.12.2002 di rigetto dell'istanza di proroga del permesso di soggiorno e di revoca di quello già accordato fino al 22.1.2003

Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Visto l'art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall'art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205

Ritenuto in fatto e in diritto

che con ricorso notificato il 3.6.2003, tempestivamente depositato, il signor xxx ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Questore di Brescia ha respinto la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno e revocato quello già temporaneamente rilasciato, allegando da un lato una segnalazione Schengen proveniente dalla Francia a seguito di condanna per immigrazione clandestina e, dall'altro, che la richiesta di rinnovo sarebbe stata tardivamente inoltrata e che, inoltre, non sarebbe stata espletata durante la permanenza sul territorio nazionale alcuna stabile attività lavorativa;

che l'interessato ha dedotto 1) l'illegittimità del suddetto provvedimento, evocando il concetto giuridico di "double peine", posto che l'ordinamento di quel Paese prevede l'espulsione dal territorio francese per quanti siano stati condannati ad una pena detentiva e dopo che essa sia stata scontata, epperò in difetto di ogni valutazione di pericolosità sociale; 2) che lo stesso provvedimento sarebbe illegittimo per errore sui presupposti, atteso che il ritardo contestato sarebbe esclusivamente ascrivibile alla Questura che, dopo la domanda di appuntamento avanzata dall'istante, lo avrebbe accordato soltanto dopo sei mesi; 3) che lo stesso vizio di eccesso di potere si configurerebbe sotto il profilo della contestata assenza di reddito, come da estratto contributivo dell'I.N.P.S. prodotto in giudizio, mentre dopo la scarcerazione avrebbe lavorato in nero come restauratore di tappeti persiani;

che l'Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso;

che in occasione della camera di consiglio del 27.6.2003 la Sezione ha accolto la domanda incidentale sul rilievo che la mera segnalazione Schengen non esimesse l'Amministrazione dalla valutazione della fattispecie concreta;

Considerato:

che il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di motivi in ordine ai quali può essere osservato che il contestato ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno appare in larga misura riferibile ai tempi tecnici necessari per consentire alla Questura la definizione di tutte le richieste ad essa pervenute;

che quanto al primo ed al terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, coinvolgendo l'identico presupposto della pericolosità sociale, occorre anzitutto rilevare che la Questura di Brescia, accertato che l'istruttoria della pratica di rinnovo aveva fatto emergere una segnalazione Schengen proveniente dalla Francia, ha dato rettamente applicazione all'art. 96 della relativa convenzione per verificare se detta comunicazione trovasse fondamento sull'esistenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale, oppure su misure di allontanamento, respingimento o espulsione conseguenti alla violazione di norme relative all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri;

che al detto incumbente, direttamente discendente dalla doverosa applicazione della convenzione internazionale, la Questura si è indotta sul rilievo che la segnalazione effettuata da uno Stato membro dell'Unione europea non rappresenti di per sé un vincolo insuperabile, ma obblighi il Paese che intenda

rilasciare un titolo di soggiorno ad attivare la procedura di consultazione prevista dall'art. 25 della stessa convenzione per tenere conto degli interessi dello Stato segnalante;

Ritenuto:

che su tale fondamento deve conseguentemente affermarsi che, una volta attivata la consultazione per acquisire elementi di valutazione da parte dello Stato che ha effettuato la segnalazione, la richiesta del titolo di soggiorno debba essere esaminata da ciascun Paese sulla base della propria legislazione, verificando la ricorrenza di motivi seri al rilascio, ivi compresi quelli collegati alle esigenze di sicurezza pubblica nel territorio dell'Unione prospettate in sede comunitaria;

che nel caso in esame la segnalazione ha per oggetto una sentenza di condanna emanata dal Tribunale di Grande Istanza di Nizza, che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, comminando una reclusione dal 29.9.2000 al 4.5.2001 interamente scontata con successiva espulsione da quel territorio nazionale per tre anni;

che nella specie non appaiono sussistenti particolari interessi di ordine pubblico o riguardanti la sicurezza nazionale italiana che debbano essere tutelati;

che l'acclarata assenza di elementi di pericolosità sociale può consentire, in difetto di ulteriori circostanze preclusive anche sopravvenute, la conclusione favorevole del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno;

che per quanto attiene alla contestata assenza di reddito appare persuasiva la versione resa dal deducente, il quale, mentre documenta la pregressa prestazione di lavoro in qualità di restauratore di tappeti persiani, afferma di avere continuato a svolgere detta attività in nero, essendo rimasto privo di permesso di soggiorno;

che in relazione a quanto suesposto il ricorso è fondato e va accolto;

che sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

BRESCIA, 18 Gennaio 2005